

La petizione degli abitanti del Faro

contro i danni subiti dalle truppe di Garibaldi nell'agosto 1860

■ di Vincenzo CARUSO

N

ei primi giorni dell'agosto del 1860, mentre le Brigate di Bixio, Eberdar e Menotti, effettuata la liberazione dell'Isola, affluivano nelle campagne di Giardini, le truppe di Medici, le Brigate di Cosenz, di Eber e la Brigata Sacchi si radunarono nell'area compresa tra il Torrente Annunziata e Torre Faro accampandosi lungo i declivi dei colli, sul letto dei torrenti, nei pressi di Fiumara Guardia e nella pianura di Capo Peloro.

Tra la Torre del Faro e il Lago piccolo, posero le loro tende i Carabinieri genovesi che costituivano la guardia del corpo del Generale.

Con le Camice Rosse e i volontari, giunsero anche nel villaggio di Torre Faro e nella riviera le salmerie del Corpo di Spedizione insieme ai carri trainati dai buoi, le ambulanze, le cucine, i carriaggi, unitamente a fabbri, carpentieri e carradori.

"In un piccolo territorio capace appena di contenere momentaneamente che mille soldati, si ebbero stanza per diversi giorni oltre a diecimila soldati, a parte di non pochi cavalli e muli, ed a parte ancora di diversi artigiani di vario genere: fu mestieri quindi che tutto fosse sovvertito, che le uve ed altre frutta, servissero di cibo, i predi per campo, i rami di alberi ed i tralci delle vigne per la formazione delle tende, insomma

che quelle campagne fossero devastate".

È risaputo che, in tempi di guerra, l'occupazione militare dei luoghi comporta, senza possibilità di appello, la forzata requisizione di alloggi, acqua, pozzi, viveri e coltivazioni.

Con la massiccia presenza di

A lato, copertina della Petizione degli abitanti del Faro.


Messina, 1866

Sotto, accampamento di muli e soldati dell'artiglieria siciliana nel fossato del Faro di Messina. S.F. Flaccovio, "Storia della guerra di Sicilia", Palermo, Fondazione Ignazio Mormino, 1960, pag. 88



soldati nel villaggio del Faro, in pochi giorni vigneti e campagne furono saccheggiate e devastate per l'apprestamento degli accampamenti e delle





batterie. Le uve del Faro, subirono conseguentemente ingenti danni.

Gli abitanti del luogo, pur tributando al Generale e ai suoi uomini una festosa accoglienza, non mancarono però di manifestare le proprie lamentele per i danni subiti in nome della "causa italiana", fiduciosi in un positivo accoglimento delle proprie richieste in virtù dei proclami con cui il Dittatore, incitando alla rivolta le masse popolari, aveva dato garanzia di tutela dei diritti del popolo contro i soprusi dei padroni e degli oppressori.

L'importanza del fatto, le giuste lamentele dei proprietari, indussero il Soprintendente Militare, con il consenso di Garibaldi, a nominare il signor Donato, Eletto del Villaggio, responsabile della stima dei danni causati dalle truppe e del relativo dettagliato rapporto da stilare per la valutazione di un equo indennizzo ai proprietari

da parte del nuovo Governo; il Decreto Dittatoriale del 18 Maggio 1860, emanato dopo lo sbarco di Marsala, in cui si prometteva il risarcimento dei danni di Guerra provocati dalle truppe borboniche, sembrava senza alcun dubbio poter essere preso a riferimento ed esteso al caso in esame:

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti

DECRETA

- Articolo 1. I danni cagionate dalle truppe borboniche, daranno provvisoriamente indennizzati dai Comuni, nei quali ebbero luogo;

- Articolo 2. I Comuni alla fine della guerra saranno rilevati dalla stato delle spese che incontreranno in questa occasione;

- Articolo 3. I capi dei municipi alla ricezione della presente, devono ordinare la valutazione

Preparativi al Faro prima dello sbarco in Calabria. Coll. Riccobono.

In alto, Quartier Generale dell'Artiglieria al Campo del Faro. Agosto 1860. Coll. Riccobono.

di codesti danni per mezzo di periti giurati, e pagarli;

- Articolo 4. È ordinato ai Municipi di soccorrere le famiglie di coloro che si battono in difesa della patria;


- Articolo 5. Sarà dato conto al Dittatore della esecuzione di questa ordinanza.

Partinico 18 Maggio 1860

G. GARIBALDI

IL SEGRETARIO DI STATO F. CRISPI

Ma l'incarico, passato in un secondo momento al Presidente del Municipio, tra difficoltà, dubbi interpretativi e lungaggini burocratiche, aveva prodotto, a Novembre dello stesso anno, solo la compilazione di un semplice verbale di verifica.



Garibaldi a Torre Faro mentre traguarda Torre del Cavallo in Calabria. Agosto 1860. "The Illustrated London News", 1 settembre 1860, pag. 203. In basso, Combattimento al Faro tra una Batteria garibaldina e una nave borbonica. 23 agosto 1860. "The Illustrated London News".



tà del Decreto del 18 Maggio che, come detto, si riferiva esclusivamente ai soli danni provocati dalle truppe duosiciliane.

La Commissione locale, ricominciò dunque il riesame delle

Infatti, poiché il Decreto su citato faceva riferimento ai danni cagionati dalle truppe borboniche e non a quelli causati dalle truppe Nazionali, il Prefetto (a quel tempo chiamato Governatore della Provincia), nel dubbio di non poter estenderne l'applicabilità, preferì chiedere chiarimenti in merito al Luogotenente Generale a Palermo. Questi, convinto della chiara ragione degli abitanti del Faro, con Ministeriale dell'11 dicembre 1860 rispose che "i danni di Torre Faro dovevano essere risarciti al pari di quelli prodotti dalle truppe borboniche".

Certi di ricevere giustizia dal rappresentante in loco del Re, gli abitanti del Faro si convinsero quindi di poter ricevere in

tempi brevi piena soddisfazione alle loro richieste. Per tale motivo, nel febbraio del 1861, venne inviata al Luogotenente Generale un'accurata perizia per l'indennizzo richiesto.

Con atto Vice-Regio del 12 aprile 1861 nel quale, "volendo provvedere in modo definitivo ai pagamenti di tante sventurate famiglie che soffrirono per la Patria [...]", vennero nominate in Sicilia delle Commissioni Provinciali, al fine di liquidare definitivamente le perdite subite da ciascun individuo mediante il rilascio di un certificato "a stampa", con su indicata la cifra d'indennizzo attribuita.

Tuttavia, la Commissione di Messina ritornò sull'antico dubbio in merito all'applicabili-

perizie, a disquisire sull'opportunità dell'indennizzo e sul possibile abbattimento delle cifre richieste per il risarcimento.

Il Prefetto, di contrario avviso, in riferimento alla Circolare Ministeriale del 11 dicembre, sollecitò ad una risposta il Luogotenente Generale il quale, lavandosene elegantemente le mani, rispose laconico: "Si è scritto al Governo Centrale".

Nel frattempo il Percettore della Fondiaria invitava i proprietari dei vigneti a versare l'imposta sulle produzioni, malgrado i funzionari della Finanza avessero inizialmente disposto il non pagamento della tassa in attesa di riscontro da parte del Governo. Allungandosi però i tempi, i funzionari tornarono sulle iniziali



decisioni e imposero al Percettore il riscuotimento delle somme che i proprietari terrieri del Faro furono costretti loro malgrado a pagare.

La risposta al Prefetto da parte del Ministero della Finanza, giunse il 29 aprile del 1862. In essa venivano sollecitate le Commissioni Provinciali al completamento dei lavori di stesura dei verbali e si concludeva con le seguenti parole: "Non ometterà (la S. V.) bensì di trasmettere in modo separato la liquidazione di quei danni per li quali è sorta differenza di opinione tra la S. V. e codesta

Commissione Provinciale, onde, restando libero al Governo il diffinimento, potrebbe sempre tenere ad occhio l'ammontare di siffatti danni, originati non dalle Truppe Borboniche, ma da altra causa".

Il Prefetto si adoperò per trasmettere al Ministero quanto richiesto, ma con foglio Ministeriale del 22 maggio 1863, il Governo respinse in modo pretestuoso le richieste dei supplicanti:

"Visto che il Decreto del Dittatore Garibaldi del 18 Maggio 1860 proclamava avessero ad essere indennizzate i soli

Partenza della spedizione Misori dal Faro di Messina per sorprendere il Forte Cavallo. S.F. Flaccovio, "Storia della guerra di Sicilia", Palermo, Fondazione Ignazio Mormino, 1960, pag. 90.

In basso, la partenza della prima flottiglia di garibaldini dal Faro. S.F. Flaccovio, "Storia della guerra di Sicilia", Palermo, Fondazione Ignazio Mormino, 1960, pag. 91.

danni cagionati dalle Truppe Borboniche negli avvenimenti di Sicilia del 1860;

Considerato che questo decreto è alla base della vertenza relativa ai compensi ai danneggiati da quegli avvenimenti, e che i due posteriori decreti, l'uno del 9 giugno 1860 dello stesso Dittatore e l'altro del 12 aprile 1861 del cessato Luogotenente Generale, non possono riguardarsi se non come determinanti i modi della effettuazione degli indennizzi;

Fatto finalmente riflesso che le parole da tutt'altre cause che



trovansi nel Decreto del 9 giugno 1860 sono tanto generali da non potersi fare assegnamento su di esse per estendere il senso del Decreto del 18 maggio 1860;

Questo Ministero è venuto alla determinazione che a carico del Fondo di Beneficenza, costituito nel modo indicato nel Decreto del 9 giugno non abbia da farsi fronte al pagamento dei danni recati in Sicilia dalle Truppe Garibaldine o Regie. Tali danni vanno invece classificati in quelli di Guerra per i quali il Parlamento decise, come per altri casi, nelle tornate del 22 giugno 1860 e 2 maggio 1861, decise di non ammettere alcun compenso".

Pel Ministro, Alfano.

Ma gli abitanti del Faro, davanti a tanta ingiustizia, rassegnarono tenacemente le loro istanze al Re il quale, per il tramite del Ministro dell'Interno, rispose in data 8 Aprile 1864 con queste parole:

"I danni di Guerra non conferendo diritto ad indennità non si potrebbero queste concedere che in virtù di una speciale disposizione di Legge ovvero quando fosse in alcun modo costituito apposito fondo. Ciò non essendo, il Ministero è nella impossibilità di concedere ai Messinesi il chiesto compenso". Il Ministro dell'Interno.

Parve incredibile agli abitanti del Faro come, al contrario di quanto affermato nella risposta del Ministro, una Legge apposita era stata promulgata qualche anno prima per i fratelli milanesi, danneggiati nella Battaglia di Magenta, combattuta contro gli austriaci il 4 giugno 1859. In quella occasione infatti, come nel caso in esame, le truppe austriache in ritirata avevano saccheggiato i luoghi attraversati.

A seguito di questa ennesima delusione, i faroti decisero di rivolgersi, tramite un legale,

alle Camere, al fine di richiedere anche per essi una Legge che potesse dare giustizia ai richiedenti e giustificare l'agognato risarcimento:

La Petizione, presentata nel 1866, di seguito riportata, lascia ad ognuno lo spazio per le proprie considerazioni:

ALLE CAMERE LEGISLATIVE
DEL REGNO D' ITALIA

Poichè infruttuosa è riuscita ogni Pratica messa in opra lungo un quinquennio dai proprietari ed agricoltori di Torre del Faro, per essere ripianati delle sofferte perdite dovute alla dimora colà delle Truppe Nazionali nell'Agosto del 1860; poichè il Ministero, accusa la mancanza di una Legge che all'uopo provveda, a Voi ricorrono, integerrimi Legislatori, perchè Legge siffatta si voti, o meglio la sua esistenza solennemente si dichiari.

Le ragioni, con le quali vuole confutare le due circolari ministeriali sono di seguito esplicitate:

- I danni della Guerra sono indistintamente irreparabili?

- Il Decreto Dittatoriale del 18 maggio 1860 ordinò che fossero indennizzate le devastazioni commesse dalle truppe Borboniche, ovvero supponendo di doverlo essere, prescrisse che i Municipii ne avessero anticipate le somme?

- il Posteriore Decreto del 9 giugno riguardò le stesse devastazioni o quelle che in seguito si fossero verificate in generale?

SUL PRIMO ESAME

L'equità naturale è la guida in tale delicata questione: chiunque per causa altrui soffre una jattura, pretende di essere indenizzato; cosa che per *diritto privato* non ammette dubbio di sorta: vi provvedevano negli antichi tempi la Legge Aquilia e l'Editto Pretorio, vi provvedono oggi le Leggi Civili.

Per *diritto pubblico* però la cosa procede ben diversa-

mente; in fatto di Guerra, conviene fare massima distinzione tra *guerra offensiva* e *difensiva*.

Ne la *guerra offensiva*, nessuno può mettere in dubbio che ogni danno derivato dalle proprie Truppe o da quelle nemiche debba essere compensato, sia l'origine della guerra giusta o ingiusta. Le Nazioni, in talune cose, non vanno considerate in modo diverso rispetto ai singoli; e poichè la guerra riguarda l'interesse comune e il pubblico vantaggio, non vi è motivo che alcuni soffrano in modo particolare il danno ed altri ne godano le conseguenze nella massima tranquillità e pacatezza.

Il pubblico Erario quindi, facendo fronte all'indennizzo, dovrebbe mettere sullo stesso piano gli interessi dei privati con quelli di una Nazione; solo così vien ben distribuita equamente la giustizia e i cittadini non sono giudicati in modo discriminante.

Eppure c'è chi crede che i danni causati dalla soldatesca nemica siano da considerarsi un caso fortuito e perciò non compensabili; questo modo di vedere sembra diametralmente opposto ad ogni principio umanitario, all'equità naturale.

Nella *guerra difensiva* si potrebbe discorrere in modo diverso. E' impensabile che la Nazione non sia responsabile dell'indennizzo, anche nel caso che il danno sia stato prodotto, in ultima analisi, dalle proprie Truppe, adducendo la motivazione che, risalendo all'origine dei fatti, è il nemico che causò la guerra e pertanto l'Erario Nazionale non è tenuto a soccorrere i danneggiati.

Eppure, anche in ciò, bisognerebbe sapere se il proprio Governo ha dato motivo al nemico d'intraprendere la guerra; se l'ha provocata infrangendo per esempio i patti

internazionali, abusando di forza o altrimenti, per la ragione che *causa causae est causa causati*.

Quindi non è vera la proposizione che i danni della guerra non si compensano in alcun caso, e il Ministro, o chi per esso, nel sopraccennato Decreto del 22 maggio 1863 cadde in positivo errore a tal riguardo. E più che in errore s'imbattè in menzogna!

Infatti, egli nel preambolo dice che l'atto dittatoriale del 18 maggio 1860 riguarda i soli danni provocati dalle Truppe Borboniche, laddove la parola "*sol*", su cui egli fonda il suo ragionamento, non si legge né in quella, né nelle susseguenti disposizioni.

A ciò si aggiunge che il Parlamento ha per ben due volte stabilito, non doversi in alcun caso corrispondere nessun indennizzo, né nella tornata del 22 giugno 1860 né in quella del 2 maggio 1861.

Dalla prima nulla possono i supplicanti asserire perché rimonta ad epoca in cui il Parlamento di Sicilia era sospeso dalla prepotenza e dalla perfidia; quindi qualunque sia la determinazione del 22 giugno 1860 non è certamente obbligatoria per essi.

Dell'altra però ne gioiscono nel trovarla conforme alle loro pretese ed ai principi di equità naturale.

Quella del 2 Maggio 1861, Onorevolissimi Signori, si riferisce ad una petizione presentata al Parlamento in nome dei danneggiati dalle truppe Austriache che, fuggendo dopo la battaglia di Magenta, avevano devastato e saccheggiato i luoghi attraversati. I Deputati interlocutori mostrarono tutti la buona e retta intenzione di votare un progetto di Legge necessario per la soluzione del problema: il Ministro fece osservare in quella occasione si erano interessati i

Consigli Provinciali per accorrere con le loro risorse alla riparazione dei danni, specificando che su venti, quindici Collegi si erano uniformati in attesa di altre deliberazioni; e la Camera vi si uniformò deliberando che, in caso di parere negativo di alcuni Consigli Provinciali, si sarebbe potuto ricorrere alla sanzione di una Legge.

Ora, in base a quanto specificato, i supplicanti sottopongono alla intelligenza delle SS. VV se, in base a quella determinazione, sia mai possibile dare una risposta negativa agli abitanti di Torre Faro.

Per applicare poi al caso in esame le sommesse idee bisogna definire la natura della guerra, che i ripetuti danni produsse.

Il Popolo Sovrano, che vide mancare di fede colui al quale aveva affidato i suoi diritti, colui che per il proprio bene aveva dotato della suprema podestà, dopo tante e tante proteste, si determinò a riprendere ciò ch'era suo per meglio deporlo in mano più amica e più fida.

Non nacquero i Re, li crearono i bisogni degli uomini; i Borboni non comprarono il Regno, ma lo ebbero tramandato dai mandatori del popolo; il popolo poteva bene, ed in ogni tempo, revocare il mandato.

La guerra dunque del 1860, tendente all'esercizio di un sacro diritto, fu attiva e per giusta causa; quindi tutto ciò che direttamente e indirettamente servì alla guerra, servì al popolo ed esso, che con la vittoria conseguì lo scopo che si era prefisso, deve ora sopportarne il peso!

Soggiogate le Truppe Borboniche in Sicilia ed ingrossate le forze popolari, ci si preparava quindi ad aggredire il Continente: lo Stretto del Faro si prestava più facilmente al tragitto ed ivi perciò confluirono più che diecimila combattenti; e

poiché la sollecitudine e la località non permisero fornirgli del necessario, i frutti, gli alberi, le piante e i poderi dei supplicanti supplirono alla meglio: non devono esserne quindi indennizzati? Non si sa il perché!

Non è danno di guerra ciò che si vuole che sia compensato; il risarcimento è piuttosto da annoverarsi nelle spese come la polvere da sparo, i foraggi, le barricate, i trasporti ed altro in simil natura. Se quindi taluni individui si trovino a possedere cose utili alla guerra, saranno costretti a metterle a disposizione senza compenso?

Il Decreto del 18 maggio 1860 leggendosi con attenzione, non è quello che si crede e su cui tanto si è sofisticato.

Il Dittatore suppose che i danni arrecati alle popolazioni bisognava risarcirli per Legge e, non essendo allora ben organizzato l'Erario Nazionale, ordinò che fossero i Comuni ad anticiparne l'esborso.

Parlò di Truppe Borboniche, ma solo perché altri danni non si erano ancora avverati.

Per dare al Decreto la forzata interpretazione del Ministero, il legislatore si sarebbe dovuto esprimere in tutt'altro modo: "*I danni cagionati dalle Truppe Borboniche saranno soddisfatti dalla Nazione: i Comuni per ora anticiperanno le somme occorrenti*".

Il legislatore si limita invece alla seconda proposizione; la prima è stata supposta dal Ministro insieme alla parola "*sol*" che nel Decreto non è mai esistita.

Cessino dunque le astuzie, i cavilli, i forzati argomenti che hanno impedito ai tanti e tanti infelici cittadini, spogliati del loro lavoro e delle loro sostanze, di ottenere il debito compenso e si dia la giusta interpretazione al Decreto Dittatoriale.



SUL SECONDO ESAME

Avendo il Generale GARI BALDI, col ripetuto Decreto, provveduto al pronto ristoro dei danneggiati Borbonici e ritenendo che, con le operazioni militari in corso, si sarebbe andati incontro ad altri danni cui certo non avrebbero potuto fare fronte i Municipi, con Decreto del 9 giugno 1860 dispose un fondo da impinguarsi con tutti i capitali non impegnati e con le rendite annue dei diversi Istituti da utilizzare, insieme ad altre somme, in "sollevio di tutti i particolari danneggiati durante gli ulteriori disastrosi avvenimenti o da tutt'altre cause".

Questo provvedimento Dittatoriale, che non revocò il precedente del 18 maggio, si riferisce chiaramente ai danni di ogni tipo, compresi quelli non ancora provocati a quel tempo.

Non si comprende quindi come, con interpretazione diametralmente opposta allo spirito della Legge, si sia fatta operare questa esclusivamente per i danni già causati, escludendo quelli a posteriori cui accennano tassativamente le espressioni "ulteriori disastrosi avvenimenti".

Non si comprende nemmeno perché i supplicanti han dovuto vedere spogliare delle rendite i propri Istituti di Beneficienza per compensare le sciagure sofferte altrove e non

quelle avvenute nel proprio paese.

Quando poi si ricorre al Foglio Ministeriale (Interno) dell'8 aprile 1864, leggendovi che *il Ministero non può concedere ai Messinesi il chiesto compenso mancando una speciale disposizione di Legge, ovvero un costituito apposito fondo*, viene meno ogni moderazione!

Dopotutto, anche la Luogotenenza di Sicilia, rispondendo al dubbio promosso dal Governatore di Messina, manifestò con carta dell'11 dicembre 1860 che i danni del Faro andavan compresi nelle sanzioni Dittatoriali.

E lo stesso Augusto Principe che ci governa non ritenne diversamente quando con R. D. del 27 aprile 1863 escluse dall'obbligo di versamento, prescritto nell'atto del 9 giugno suddetto, i Monti di famiglia e simili Istituzioni dato che, accennando all'uso cui quei fondi erano destinati, così si espresse: "coi quali compensare i danneggiati nelle province di Catania, Messina e Palermo dagli avvenimenti militari dell'anno 1860". Non si parla in esso di danni Borbonici, ma di avvenimenti militari in cui tutto va compreso.

Sembra dunque dimostrato, oh Signori, che quelli reclamati anziché "danni" possono piuttosto essere definiti "spese

Flottiglia di garibaldini diretti sulla costa Calabria.

di guerra" e riparabili perciò con maggior dovere; che apposito Fondo fu costituito con l'atto Dittatoriale del giugno 1860 e che fu poi sensibilmente accresciuto; che il Parlamento non ha mai ritenuto un opposto principio e quindi non esistente tutto ciò che fu scritto nella suindicata Ministeriale del 22 maggio 1863.

Ma se l'avversa sorte dovesse far continuare i dubbi sul reclamato compenso, se fosse riconosciuto il bisogno di un'apposita Legge, come se le leggi comuni e quelle speciali non bastassero, allora troncate ogni disputa con una precisa sanzione!

In tal modo non consentirete che l'ora del Risorgimento Italiano, che per tutti è un grido ricordo, disgraziatamente non lo sia per i supplicanti ai quali, un tarlo penetrantissimo, renderebbe neutrale il comune Tripudio.

Bibliografia

- *Petizione dei Proprietari ed abitanti di Torre Faro in occasione degli avvenimenti di Agosto 1860*. Messina, 1866
- Rando S. - *Garibaldi a Torre Faro. Note e fatti del 1860*. Messina, 1960
- La Corte Cailler G. - *Garibaldi e Messina*. Messina, 1934
- Casale E., Caruso V. - *I Mille a Torre Faro. La strategia garibaldina per il passaggio sul continente*. Città & Territorio - Documenti dell'Amministrazione Comunale di Messina, n° 1, 2011.

Note

- 1) Rappresentante della Comunità, eletto dalla stessa.
- 2) Delegato alla riscossione dell'imposta principale sulle produzioni.